



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 1342 DEL 20 dicembre 2017**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Impresa di Costruzioni Tonnino Giovanni Battista – Lavori di eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana con sostituzione delle vetrate continue della sede VTS sita in salita Oliastri a Messina – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d’asta: euro 146.347,30; S.A.: Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria.

**PREC 169/17/L**

### **Il Consiglio**

**VISTA** l’istanza acquisita al prot. ANAC n. 18985 del 6.2.2017, con la quale l’impresa di Costruzioni Tonnino Giovanni Battista contesta la metodologia di calcolo adottata dalla Stazione appaltante per l’individuazione della soglia di anomalia nella misura in cui la stessa *“ha verificato la soglia di anomalia non già sulla base dello scarto medio aritmetico di tutte le offerte superiori alla media dei ribassi, come richiede letteralmente la norma, includendo quindi – ai soli fini del calcolo della soglia – le offerte ricadenti nella cosiddetta “ala alta”, bensì scomputando – arbitrariamente – dal calcolo utile ai fini della determinazione della soglia le predette offerte”*, con ciò contravvenendo alla pronuncia del TAR Emilia-Romagna, sentenza n. 983 del 5.12.2016, secondo cui *«L’art. 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel dettare il criterio del c.d. taglio delle ali, necessario per individuare la soglia di anomalia delle offerte, non ha escluso le offerte delle c.d. ali dal calcolo della media e dalla determinazione dello scarto medio; diversamente, infatti, il legislatore del Codice avrebbe chiarito che i ribassi percentuali che superano la media da confrontare dovevano essere solo quelli precedentemente utilizzati per calcolare la media dei ribassi»*;

**CONSIDERATO** che, secondo l’istante, *“dall’erroneo calcolo della soglia discende l’illegittimità della proposta di aggiudicazione, in quanto laddove venisse correttamente determinata la soglia di anomalia (22,573%), l’esito della gara arriderebbe all’odierna istante, avendo formulato l’offerta che più si avvicina per difetto (22,516)”*;

**VISTO** l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 24.5.2017;

**VISTA** la memoria di replica della Stazione appaltante, la quale, dopo aver ampiamente esposto le motivazioni giuridiche e tecniche delle proprie determinazioni, conclude nel senso di ritenere *“non condivisibili le argomentazioni poste a fondamento del principio di diritto enucleato in Tar*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*Emilia-Romagna 983/2016, il quale è peraltro in contrasto con le pressoché unanimi prassi amministrativa e giurisprudenziale formatesi in applicazione del D.lgs. 163/2006” e dunque di ritenere sostanzialmente infondate le pretese dell’istante;*

**CONSIDERATO** che l’Autorità con la recente Delibera n. 603/17 (istanza di PREC. 157/17/F) in ordine alla medesima questione ha chiarito che «è *legittimo l’operato della commissione che ha proceduto al calcolo dello scarto medio dei ribassi percentuali senza considerare le offerte accantonate temporaneamente con il taglio delle ali*», in quanto per costante orientamento dell’Autorità e della giurisprudenza amministrativa «Le offerte temporaneamente accantonate con il taglio delle ali sono escluse sia dal calcolo della media aritmetica dei ribassi sia dal successivo calcolo dello scarto medio dei ribassi» (v. Determinazione n. 6/2009, Parere di precontenzioso n. 133/2013, CdS, sez. V, 6 luglio 2012, n. 3953 e sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 818);

**RITENUTO** che tale orientamento interpretativo non possa essere confutato dalla richiamata pronuncia del già menzionato TAR Emilia-Romagna (peraltro al momento del tutto isolata) che si occupa della differente questione della sorte che tocca alle offerte che cadono nel taglio delle ali — ovvero se siano automaticamente escluse o accantonate temporaneamente ai fini del calcolo della soglia di anomalia — questione sulla quale, peraltro, appare ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tali offerte sono escluse solo fittiziamente e limitatamente alla fase di calcolo della soglia di anomalia, come del resto più ampiamente argomentato nella citata Delibera n. 603/17;

**RITENUTO**, dunque, di poter applicare anche nel caso di specie gli approdi interpretativi più sopra richiamati;

**RILEVATO** che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

### **Il Consiglio**

ritiene, per le motivazioni che precedono, l’operato della Stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 gennaio 2018

Il Segretario Rosetta Greco